

STABILITA' 2016

Titolo I Risultati differenziali e gestioni previdenziali	
Art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.	
Art. 2 (Gestioni previdenziali) 1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti: a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; b) alla gestione speciale minatori; c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.	
Titolo II Misure per la crescita	

Capo I Riduzione della pressione fiscale	
Art. 3 (Eliminazione aumenti accise e IVA) 1. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato. 2. Nel comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e” sono soppresse e le parole “di un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti “di punti percentuali”; b) alla lettera b) le parole “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016,” sono soppresse; le parole “di un ulteriore punto percentuale” sono sostituite dalle seguenti “di punti percentuali”; le parole “di ulteriori 0,5 punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “di ulteriori punti percentuali”; c) la lettera c) è soppressa. 3. Nel comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da “con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” fino alla fine sono soppresse.	Modifica clausole di salvaguardia (iva e accise) contenute nella l.s. 2016
Art. 4 (Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli) In attesa comma 6 1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dal seguente: “L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa”; b) al comma 5 il secondo periodo è abrogato; c) il comma 7 è abrogato; d) il comma 8-bis è abrogato; e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Dall'imposta dovuta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case	

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'assegnatario. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.”;

f) al comma 13-bis le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”;

2. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l'ultimo periodo è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

L'articolo 1, unitamente ai relativi allegati, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 è abrogato.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.”;

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”;

d) al comma 681, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”.

e) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”.

5. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 è sostituito dal seguente: “15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.

6 (in corso di predisposizione)

7. A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al **comma 7** possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo **comma 7**.

9. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al **comma 8**

presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 10. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 9, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 8 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. 11. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è abrogato.	
Art. 5 (Riduzione IRES) In attesa ultima formulazione 1. All’articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “27,5 per cento” sono sostituite dalle parole: a) "24,5 per cento" a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; b) "22,5 per cento" a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: “dell’1,375 per cento” sono sostituite dalle parole: a) “dell’1,225 per cento” a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 b) "dell’1,125 per cento” a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 2.bis) In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all’emergenza immigrazione, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e del comma 2), lettera a) non si applicano. 2.bis – 2° ipotesi) In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all’emergenza immigrazione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano limitatamente alle lettere b).	• Riduzione IRES • Decorrenza • Invarianza livello di tassazione dividendi e plusvalenze – rinvio DM per rideterminazione delle relative percentuali.

2. ter). Per l'anno 2017, in conseguenza dei minori oneri derivanti all'applicazione del comma 2.bis, l'aliquota IVA del ... per cento è rideterminata in ... per cento. 3. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2 e 68, comma 3 del citato testo unico non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. VERSIONE 2 (-5 PUNTI): Art. 1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "27,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole: "22,5 per cento". All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dell'1,375 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "dell'1,125 per cento". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2 e 68, comma 3 del citato testo unico non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.	
Art. 6 (Esenzione IRAP in agricoltura e pesca) 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:	Esenzione IRAP in agricoltura e pesca In attesa parere RGS su copertura

a) all'articolo 3: 1) al comma 1, la lettera d) è abrogata; 2) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»; b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole «e le imprese agricole» e le parole «e all'estensione dei terreni» sono soppresse; c) all'articolo 9: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente “Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo”; 2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse; d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse; e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato. 2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.	
Art. 7 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili) 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 14, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”; b) nell'articolo 15, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”; c) nell'articolo 16, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.	Ecobonus

Art. 8 (Ammortamenti) 1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui all'allegato X della presente legge. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.	Ammortamenti
Art. 9 (Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni) 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 54 è abrogata; b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita le seguente lettera: “<i>d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato</i>”; c) al comma 65 le parole “<i>e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo</i>” sono sostituite dalle seguenti “<i>e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento</i>”; d) il comma 77 è sostituito dal seguente: “<i>77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</i>” <u>[in corso verifiche con INPS]</u>	Regime forfetario per le imprese e i lavoratori autonomi di piccole dimensioni (Minimi)

2. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lett. a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

<i>PROG RESSIV O</i>	<i>GRUPPO DI SETTORE</i>	<i>CODICI ATTIVITA' ATECO 2007</i>	<i>VALORE SOGLIA DEI RICAVI/C OMPENSI</i>	<i>REDD ITIVIT A'</i>
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 -02 - 03) - (05-06-07 -08- 09)- (12 - 13 - 14- 15 - 16 - 17 - 18 -	30.000	67%

19 - 20- 21 - 22 - 23 - 24- 25 - 26- 27 - 28 - 29 - 30- 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59- 60-61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82) -(84) - (90 -91 -92 - 93) - (94 -95- 96) - (97 - 98) - (99) 3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1.	
Art. 10 (Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole “, esclusi i <i>pellet</i>”.	IVA 10% pellet
Art. 11 (Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi) 1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi da 1 a 7, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. 2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui	Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi

redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del quarto comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del presente comma, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

5. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai **commi da 1 a 5** soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

7. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 5** devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "euro 2.500" sono sostituite dalle seguenti "euro 5.000".

9. Le disposizioni di cui al **comma 8** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

10. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della

fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si

estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 ovvero dell'articolo 44 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”. 11. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.	
Art. 12 (Riduzione canone RAI) 1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100. 2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stessa presunzione sussiste in caso di esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto.” a-bis) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza e dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”; b) all'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: “Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene previo addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”;	Canone RAI

c) all'articolo 19, comma 1, le parole “della pena pecuniaria da due a sei volte” sono sostituite dalle seguenti “della sanzione amministrativa pari a cinque volte ” e le parole da “eccezion fatta” fino alla fine del comma sono soppresse. 3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all'erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone, per l'individuazione e il rimborso degli eventuali costi iniziali per l'implementazione del processo di fatturazione da parte delle aziende di vendita dell'energia, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 4, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo e la disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 e per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 6 è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che hanno la disponibilità di dati utili. 5. In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non opera come responsabile di imposta ed è tenuto ad informare con cadenza bimestrale l'Agenzia delle Entrate al fine dell'attivazione delle procedure di recupero. Il mancato adempimento dell'obbligo di informativa a carico del gestore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo del canone indicato in fattura. 6. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare.	
Capo II Lavoro, merito e Italia nel mondo	
Art. 13 (Proroga incentivo contributivo per assunzioni a tempo indeterminato) 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando	Proroga incentivo contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui al all'articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano: a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti; b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015. 3. L'incentivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.	
---	--

Art. 14 (Regime fiscale dei premi di produttività) 1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. 2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. 3. Le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 non concorrono fino al limite massimo di 2.000 euro alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di	Produttività

misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 8. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 6. 8. Il limite di cui ai commi 1 e 3 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 7.	
Art. 15 (Fondo per lavoratori autonomi) Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.	Fondo per lavoratori autonomi
Art. 16 (Fondo per le aziende sequestrate e confiscate) 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per alimentare: a) nella misura di 3 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, che sono sottoposte a sequestro o a confisca, ovvero che rilevano i complessi aziendali delle imprese sottoposte a sequestro o a confisca. b) nella misura di 7 milioni di euro annui un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a). 3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati,	

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 2, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito. 4. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'aveute diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 2, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.	
Art. 17 (Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali. 2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 le risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 "<i>Governance e capacità istituzionale</i>" e "<i>Legalità</i>", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi. 3. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.	
Art. 18 (Proroga blocco autonomi gestione separata) 1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79,	

della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.	
Art. 19 (No tax area pensionati) 1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3: 1) nella lettera a), le parole “1.725 euro” e “7.500 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1.783 euro” e “7.750euro”; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;”; b) nel comma 4: 1) nella lettera a), le parole “1.783 euro” e “7.750 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “1.880 euro” e “8.000 euro”; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;”. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.	
Art. 20 (Merito) 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi. 2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.	

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

- a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore concorsuale di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
- b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università ;
- c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
- d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e i criteri per l'individuazione dei relativi settori concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
- f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari , all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;
- g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

5. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

Art. 21 Merito e giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione (in attesa norma)	
Art. 22 (Università) 1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. 2. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). 3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario. 4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2015" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente " A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240". 5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni per l'anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall'anno 2020.	

6. All'articolo 14 del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)"; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)." 7. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente. 8. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità di personale di cui al comma 2 mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. 9. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al medesimo comma 142. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro. 10. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140, è inserito il seguente comma: "140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell'organizzazione dell'ANVUR all'evoluzione delle sue funzioni istituzionali, la struttura e la dotazione organica dell'Agenzia possono essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa."	
---	--

Art. 23

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 2 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di 10.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 2.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 2 e 7, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2 a 4.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali," di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come

modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti. 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 1 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i residui iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015 9. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 1 e 8 del presente articolo è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro nell'anno 2023.	
Art. 24 (Misure in materia pensionistica e di invecchiamento attivo) 1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.	Misure in materia pensionistica e di invecchiamento attivo

2. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018 in corrispondenza delle minori entrate contributive complessive per l'INPS derivanti dall'attuazione del presente comma. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui **al quinto** periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21

dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura delle minori entrate contributive derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva. 3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo nonché da misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea le parole "Per il triennio 2014-2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2014-2018"; b) alla lettera e) le parole "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018".	
Art. 25 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga) 1. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente	Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Art. 26

(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore strategico della cultura)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "tre" è eliminata;

b) le parole: "nella misura del:" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate." e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono eliminati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede.....

3. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti beneficiari delle risorse di cui al

presente comma, indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato "Fondo 5x1000 alla cultura". Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, si provvede

4. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e per assicurare la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

5. Il personale di cui al precedente comma è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al precedente comma in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede a valere su.....nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi ed i relativi oneri.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 327, lettera b), al numero 1, dopo la parola: "nazionale" sono aggiunte le parole: "e internazionale" e il numero 2 è soppresso; alla lettera c), al numero 1, le parole: "l'introduzione e acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione e la sostituzione";

b) il comma 328 è soppresso;

c) al comma 335, la parola: "girati" è sostituita dalla parola: "realizzati".

8. All'articolo 8, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: “e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”; b) al comma 4, le parole comprese tra: “rispettivamente” e: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2”. 9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede..... 10. A decorrere dal 1° gennaio 2017, per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, è autorizzata una spesa di 50 milioni annui. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede..... 11. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il “Fondo per la tutela del patrimonio culturale” di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni 12. A decorrere dal 1° gennaio 2017, è abrogato il comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all’articolo 7 comma 1, penultimo periodo del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.	
Art. 27 (Interventi straordinari per il turismo e gli istituti culturali) 1. Al fine di rafforzare le politiche di sviluppo del turismo e sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede ... 2. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata “Capitale europea della cultura” per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 9 milioni di euro per l’anno 2019. L’individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività	

culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, si provvede 3. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante 4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante 5. Per gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per gli Istituti di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato lo stanziamento per complessivi 10 milioni annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante 6. È autorizzata la spesa di 740.000 euro a decorrere dal 2016 per il funzionamento dell'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante 7. Per il funzionamento del Museo storico della Liberazione in Roma è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, un contributo annuo di 100.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante.... 8. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni svolte dall'Accademia dei Lincei, con particolare riferimento alla promozione, al coordinamento, all'integrazione ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2016, quale contributo per le attività ed il funzionamento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante.... 9. Al fine di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2016, quale contributo per l'attività ed il funzionamento dell'Accademia della Crusca. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante.... 10. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall'articolo 1, comma 282, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2018». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante	
---	--

Art. 28 (Fusione e razionalizzazione delle società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito «ARCUS», nella società «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.», di seguito «ALES». La struttura organizzativa di ALES è conseguentemente articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni di ARCUS di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il nuovo statuto di ALES. Lo statuto prevede tra l'altro l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti di ALES, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del presente articolo. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, ad ALES non si applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. La fusione disposta dal comma 1, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. In tale data ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dalla carica dei suoi organi amministrativi e di controllo. ALES procede alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra ALES ed ARCUS sono esclusi da ogni tributo e diritto, comunque denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 4. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182 sono abrogati. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Art. 29 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)	Made in Italy

Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016.	
Art. 30 (Cooperazione internazionale per lo sviluppo) 1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120.000.000 per l'anno 2016, di euro 240.000.000 per l'anno 2017 e di euro 360.000.000 a decorrere dall'anno 2018.	
Titolo III Misure per il disagio	
Art. 31 (Lotta alla povertà) 1. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, i quali costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà. 2. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma: a. avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con	PIANO PER LOTTA ALLA POVERTA' - costituzione di uno specifico Fondo.

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

- b. fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziare dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 2, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.

5. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

6. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, è altresì alimentato da versamenti effettuati, nell'ambito dell'attività istituzionale, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

7. Con Protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alle povertà con particolare riferimento all'infanzia povera e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

8. Agli enti di cui al comma 6, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 6, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 150 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano

l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 8 nel rispetto del limite di spesa stabilito.	
Art. 32 Fondo per le non autosufficienze Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.	Fondo per le non autosufficienze
Art. 33 Dopo di noi È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure, anche fiscali, per l'utilizzazione del Fondo.	Dopo di noi
Titolo IV Valorizzazione patrimonio immobiliare e mobiliare	
Art. 34 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, connessi a programmi di rifunionalizzazione degli immobili dello Stato e alla riduzione degli spazi e delle spese per locazioni passive prevista, in particolare, dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite sulla base di un programma degli interventi predisposto dall'Agenzia del demanio, sottoposto a rendicontazione,	Assegnazione di risorse aggiuntive per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa pubblica delle Amministrazioni dello Stato

anche in relazione agli obiettivi di risparmio fissati, con cadenza annuale. Sulla scorta della rendicontazione annuale, l'attuazione del programma degli interventi è monitorata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Le predette risorse possono essere rimodulate annualmente con la legge di bilancio in ragione dei risultati conseguiti, anche in termini di riduzione delle spese per locazioni passive, in rapporto alle previsioni recate dal richiamato programma degli interventi.	
Art. 35 (Valorizzazione del patrimonio mobiliare) 1. Al fine di valorizzare ENAV S.p.A., assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati: a) all'art. 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il Contratto di Programma tra lo Stato ed ENAV S.p.A. ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 3 maggio 2013, n. 390 ed è stipulato tra ENAV S.p.A. ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette uno schema di Contratto di Programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il Contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo Contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente”; 2) al comma 2, lettera a), le parole “anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi” sono sostituite dalle seguenti “nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Lo Stato garantisce ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391”; 3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati; b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, così come sostituito dalla lettera a) del presente articolo, il Contratto di Programma tra lo Stato e ENAV S.p.A. ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle	ENAV (comma 1) - Studiare sviluppo (comma 2)

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette lo schema di Contratto di Programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV S.p.A. implicino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV S.p.A., previo parere favorevole dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicarsi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi:

a) con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario di Studiare Sviluppo S.r.l., con il compito di curare gli adempimenti di cui alla lettera b) del presente comma. Con il decreto di cui al precedente periodo è determinato il compenso spettante al Commissario straordinario, che non potrà essere superiore al 50% del compenso complessivamente spettante al consiglio di amministrazione di Studiare Sviluppo S.r.l. in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla nomina del Commissario straordinario, il consiglio di amministrazione di Studiare Sviluppo S.r.l. decade dalle funzioni, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile;

b) il Commissario straordinario di cui alla lettera a) del presente comma resta in carica fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino al completamento della operazione di fusione di cui al presente comma e provvede ad assicurare la prosecuzione delle attività attualmente svolte da Studiare Sviluppo S.r.l. e ad attivare ogni iniziativa utile per ristabilire una adeguata situazione finanziaria della società. Entro il termine di 60 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva approvazione, una proposta motivata di fusione per incorporazione di Studiare Sviluppo S.r.l. in altra società controllata totalitariamente dallo Stato, avente natura giuridica di società in house ad una o più amministrazioni centrali dello Stato;

c) entro 180 giorni dalla data di approvazione della proposta del Commissario straordinario di Studiare Sviluppo S.r.l. di cui alla lettera b) del presente comma, le assemblee di Studiare Sviluppo S.r.l. e della società individuata ai sensi delle disposizioni di cui alla predetta lettera deliberano la fusione per incorporazione di Studiare Sviluppo S.r.l. nella predetta società. Con delibera dell'assemblea della società incorporante di cui al precedente periodo sono

approvate le eventuali modifiche statutarie necessarie a consentire la prosecuzione delle attività attualmente svolte da Studiare Sviluppo, strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, all'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; d) le operazioni compiute in attuazione del presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.	
Titolo V Misure per l'emergenza	
Art. 36 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza) In attesa norma ultima	Calamità
Titolo VI (Politiche invariate) ATT Occorre inserire i commi	
Art. 37 (Politiche invariate) 1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in _____ milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui _____ milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e _____ milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. 2. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e della composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, le risorse di cui al comma 1, possono essere corrisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 35, primo e secondo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali. 3. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.	Rinnovi contrattuali Mancano percentuali

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'<u>articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'<u>articolo 48</u>, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I predetti oneri non possono eccedere il _____ per cento della spesa sostenuta al 31 dicembre 2014 per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni recate dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.	
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dal 1° gennaio 2016, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, è prorogato fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2, e 3 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 8. Al fine di assicurare gli interventi connessi allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e quelli conseguenti ad esigenze di sicurezza di specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui al comma 7 è incrementato di 1000 unità, dal 1° gennaio 2016 fino al 30 novembre 2016 e di ulteriori 500 unità dal 1° gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016. 9. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dei successivi commi 10 e 11. 10. Ai fini dell'attuazione del comma 7, è autorizzata la spesa di € 84.900.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 82.700.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.200.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 11. Ai fini dell'attuazione del comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di euro 22.100.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 21.800.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	Rifinanziamento strade sicure
12. Per le esigenze dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e della Difesa, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.	Ripiano debiti Giustizia

Titolo VII Misure di razionalizzazione della spesa pubblica	
Capo I Misure di efficientamento della spesa per acquisti	
Art. 38 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata) 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: "E' fatta salva la possibilità di" a: "che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016, è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico". Tutti i contratti stipulati ai sensi del presente comma devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 449, dopo le parole: "le istituzioni universitarie," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"; b) al comma 450 dopo le parole "delle istituzioni universitarie," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". 3. All'articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25," sono sostituite dalle seguenti: "e fermi restando gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33". 4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 225, le parole: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25" sono sostituite dalle seguenti: "le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33" e le parole "medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "medesime stazioni appaltanti"; b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole " e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip".	Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. All'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "Conferenza", le parole "permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalla parola "unificata";

b) le parole: "l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle parole: "l'Autorità Nazionale Anti Corruzione";

c) dopo le parole: "gli enti regionali," sono aggiunte le seguenti: "gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";

d) le parole: "di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle parole: "di cui al periodo precedente, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione".

7. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,";

b) le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse.

8. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Dal 1° luglio 2007," sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: "per gli acquisti di beni e servizi", sono aggiunte le seguenti: "di importo pari o superiore a 1.000 euro e";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "per gli acquisti di beni e servizi di importo", sono aggiunte le seguenti: "pari o superiore a 1.000 euro e".

9. All'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "per l'acquisto di beni e servizi", sono aggiunte le seguenti: "di importo pari o superiore a 1.000 euro".

10. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: " Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici".

11. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1.000.000,00 euro.

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo Tecnico dei Soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

E' abrogato l'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

12. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle Società è da intendersi come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

14. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la predetta Autorità, sentito

il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima. 15. All'articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 le parole da: "nelle more del perfezionamento" fino a "la predetta Autorità," sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ". 16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. 17. I centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni pubbliche assegnano ai singoli centri di costo obiettivi annuali legati al ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti ovvero dai soggetti aggregatori. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali rileva ai fini della erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti, nonché ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.	
Art. 39 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi relativi all'information e communication technology delle pubbliche amministrazioni) 1. All'art. 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis. redige un piano triennale dell'information e communication technology, rivisto annualmente, sentite Consip S.p.A. e Sogei S.p.A. per le attività di rispettiva competenza, recante il quadro dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 settembre di ogni anno. Le pubbliche amministrazioni redigono un piano triennale, rivisto annualmente, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle indicazioni definite nel piano triennale di cui al primo periodo e nel rispetto degli indirizzi, delle regole tecniche e delle linee guida di cui alla lettera b), da presentare all'Agenzia entro il 30 novembre di ogni anno. I piani delle pubbliche amministrazioni si intendono approvati qualora l'Agenzia non si pronunci sugli stessi entro 60 giorni dalla data di ricezione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, stabilisce le specifiche iniziative per supportare la realizzazione del piano di cui al primo periodo, con particolare riferimento alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. In sede	

di prima applicazione, il piano di cui al primo periodo è redatto e presentato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 2016.”. 2. All'art. 20, comma 3, lettera g) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole “a campione” sono aggiunte le seguenti parole: “secondo quanto previsto all'articolo 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39”. 3. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “per le centrali di committenza e,” sono soppresse. 4. Il comma 3-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. 5. Il comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177 è sostituito dal seguente: “3. L'Agenzia per l'Italia Digitale esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti delle pubbliche amministrazioni, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 500.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 1.500.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta, nonché sulle procedure per la stipula di convenzioni, di accordi quadro e altre tipologie di procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuate da Consip S.p.A., ovvero da altre centrali di committenza o da soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani di cui al primo e al terzo periodo dell'art. 20, comma 3, lettera a – bis) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e nel rispetto degli indirizzi, delle regole tecniche e delle linee guida di cui alla lettera b) dell'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha la facoltà di avvalersi di Consip S.p.A. e di Sogei S.p.A per la componente istruttoria, per gli aspetti di rispettiva competenza. Il parere dell'ente e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.”.	
Capo II	

Efficientamento della spesa sanitaria	
Art. 40 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale) 1. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014, n. 265, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. 4. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta nominato, ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 16, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 6;	Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 6. 5. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario <i>ad acta</i>, ove nominato ai sensi dell'art.2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazione, della legge 29 novembre 2007, n.222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4 lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al IV trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 6. 6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10. 7. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 8. Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. 9. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adequazione delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale	
--	--

e le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. 10. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario <i>ad acta</i>, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario <i>ad acta</i> ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale. 11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto all'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 191/2009, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui ai commi 4 e 5, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro. 12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 9 e 10 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già	
---	--

adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani. 13. La regione, ovvero il Commissario <i>ad acta</i>, ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 9 e 10 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario <i>ad acta</i>, ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica sul proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro. 14. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 15. A decorrere dal 2017, le disposizioni del presente articolo, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 16 primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 15, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto	
---	--

dall'articolo 4, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.	
Art. 41 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale) 1. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A. 2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. 3. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. 5. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a: a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata	Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale

esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.	
Art. 42 (Aggiornamento livelli essenziali di assistenza) 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall'articolo 9-septies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica. 2. La definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso. 3. Per l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'approvazione del provvedimento di cui al comma 1. 4. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la <i>"Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn"</i>, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti	Aggiornamento livelli essenziali di assistenza.

supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'ISS, uno dall'Agenas, uno da AIFA, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate. 5. La Commissione di cui al comma 4, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività: - procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza; - acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni; - per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (HealthTechnologyAssessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi; - valuta l'impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza; - valuta le richieste provenienti da strutture del Ssn, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. 7. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta alcuna variazione in termini di effetti finanziari, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti. 8. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 4 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente. 9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può	
--	--

avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità. 10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque. 11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione. 12. Al comma 3 dell'articolo 54, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dopo le parole "<i>Consiglio dei Ministri</i>," sono aggiunte le seguenti "<i>su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze</i>," 13. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 4, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, è soppressa la lettera a); b) all'articolo 3, comma 1, i. alla lettera a), la parola "sessantadue" è sostituita dalla seguente: "cinquantanove"; ii. alla lettera b), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "due"; iii. alla lettera n), la parola "trentanove" è sostituita dalla seguente: "trentaquattro"; e) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.	
Capo III Efficientamento della spesa dei Ministeri	
Art. 43 (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri)	
1. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. ... , allegato alla presente legge.	
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di euro 23.218.000 per l'anno 2016, di 21.972.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.222.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nella allegata tabella n....	PCM Inserire tabella (email Mazzitelli 14.10, ore 20.35)
3. Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e	MEF

di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.	CAAF
4. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziare nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. E' conseguentemente rideterminata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	Fondo elezioni
5. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è ridotta dell'importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.	Fondo riordino ruoli e carriere personale Forze armate e delle Forze di polizia
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni a decorrere dall'anno 2016.	Otto per mille
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rideterminata dall'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.	IIT
8. Sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.	Abolizione di agevolazioni telefoniche
9. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.	Rimborso regioni oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine

10. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.	Rimborso alle regioni degli oneri connessi all'usura infrastrutture stradali
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 666.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.	Fondo per la riduzione della pressione fiscale
12. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sostituire le parole “27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro, con le seguenti: “17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro”.	2 per mille
13. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo “Convergenza”. 14. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.	Zone franche urbane - importi in Tab. E
15. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 relative al contributo straordinario al Comune di Reggio Calabria, sono ridotte di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.	Contributo straordinario al Comune di Reggio Calabria
16. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 28 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001,	Ministero del lavoro e delle politiche sociali Patronati

n. 152, è stabilita nella misura del 65 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,193 per cento.	
17. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 33 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata), da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.	Taglio CI previdenza
18. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017. 19. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.	Ministero della giustizia
20. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: “I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento”.	Edilizia giudiziaria
21. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:	Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario

c) al primo periodo le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; d) al secondo periodo le parole «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016»;	Palazzo di giustizia di Palermo
22. All'articolo art. 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2016”; b) al comma 3 dopo le parole “15 per cento” sono aggiunte le seguenti “per l’anno 2015 e del 20 per cento per l’anno 2016”.	Proroga spese funzionamento uffici giudiziari al 31 dicembre 2016
23. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. XX annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	MAECI Riduzione contributi ad Enti
24. Alla tariffa dei diritti consolari di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni I, IV e VII, eccetti quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; b) gli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; c) all'articolo 29 è aggiunta in fine la seguente voce: “visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50”; d) gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati. 25. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 24 pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 26. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione	Aumento tariffe consolari

internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Vendita immobili
27. La spesa relativa al trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, di cui alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.	Supplenti scuole estero
28. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.	MIUR Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme delle supplenze brevi giacenti sui bilanci delle scuole .
29. Le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell'INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme relative a progetti mai realizzati (INDIRE).
30. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016. 31. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla	Accordi di programma. Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse giacenti su bilanci delle università relative a interventi sull'edilizia.

quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari" per l'esercizio finanziario 2016. 32. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.	
1. Al fine di tutelare, promuovere e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni o infrastrutture di ricerca sottoposte a valutazione e di riconosciuta competenza; nonché promuovere una formazione dottorale e un avviamento al lavoro scientifico capace di soddisfare il bisogno di competenze specifiche del paese e di attrarre studiosi da altri paesi, è autorizzata la spesa di € 5.000.000, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da iscrivere in apposito Fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente il medesimo Ministero stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni scientifiche, pubblico o private. 3. Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	Competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose
33. La spesa di cui all'articolo 2, comma 338, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016.	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Enti Parco
34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
35. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.	Sistemi informativi automatizzati MIT

36. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, sono ridotte di 3.765.800 di euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.	TPL
37. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.	Investimenti imprese marittime.
38. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: - al primo periodo le parole “a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “a 300 milioni di euro nell’anno 2016 e a 100 milioni nell’anno 2017”; - il secondo periodo è così sostituito “A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione”; - al terzo periodo le parole “e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti “e di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e 100 milioni per l’anno 2017”.	Dismissione immobili Difesa
39. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: a) la parola “libri” è sostituita dalle seguenti: “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici”; b) dopo le parole “codice ISBN” sono aggiunte le seguenti “o ISSN”.	Editoria IVA 4%
Norme PA • Interventi sui fondi retribuzioni dirigenti pubblici • Riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali delle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di turn over in attesa norma definitiva • Riduzione di spesa per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri in attesa norma definitiva	Manca norma. In attesa versione definitiva)
Art. 44 (Riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 1. Al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nn. 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e di contenere la spesa di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le misure attuative dei trasferimenti di funzioni, di riduzione delle dotazioni organiche e di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. 2. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di gioventù, escluse le funzioni in materia di servizio civile nazionale, e quelle esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche famiglia, escluse delle funzioni in materia di adozioni internazionali. 3. Al Ministero della salute sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche antidroga.	

4. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute sono trasferite le risorse strumentali individuate con il decreto di cui al comma 6, inerenti alle funzioni conferite, rispettivamente, ai sensi dei commi 2 e 3. 5. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute sono altresì trasferite, rispettivamente, le risorse umane che, alla data del 15 Ottobre 2015, prestano servizio presso le strutture le cui funzioni sono oggetto del trasferimento di cui ai commi 2 e 3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri può esercitare l'opzione tra la permanenza nei ruoli della Presidenza stessa e il transito nei ruoli del Ministero di destinazione delle funzioni trasferite. Il personale in transito delle qualifiche non dirigenziali dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri mantiene il trattamento fondamentale e accessorio, limitatamente alle parti fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, da riassorbire nei successivi incrementi economici. Il personale di prestito può esercitare l'opzione tra il rientro nell'amministrazione di appartenenza e il transito nei ruoli del Ministero di destinazione delle funzioni trasferite. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali e, limitatamente alla gestione dei residui, di quelle finanziarie, corrispondenti alle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 2 a 5 e alla determinazione della decorrenza dei relativi trasferimenti. Non sono oggetto di trasferimento le risorse inerenti alle funzioni in materia di servizio civile nazionale e in materia di adozioni internazionali. 7. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si procede all'adeguamento della struttura organizzativa dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, a seguito del trasferimento di funzioni di cui ai commi 2 e 3. 8. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute si avvalgono, rispettivamente, per l'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, delle corrispondenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono rideterminate e ridotte, ciascuna, nella misura del 10 per cento. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri si procede, sentite le organizzazioni sindacali, alla revisione dei profili professionali del personale della Presidenza stessa. 10. Per la copertura dei posti che, a seguito delle riduzioni di cui al comma 9, risultino vacanti nelle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, e nei limiti delle risorse disponibili, si ricorre anche, nei limiti	
---	--

percentuali stabiliti dall'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, all'inquadramento selettivo, previa procedura valutativa, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza stessa. 11. Le risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito del trasferimento di funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, con esclusione delle risorse relative alla gestione dei residui. 12. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
Art. 45 (Incorporazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. – ISA - e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. – SGFA - nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA) 1. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare s.r.l. (SGFA) sono incorporate, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.	Accorpamento ISA- ISMEA

2. L'Istituto subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 1, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015, è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 3, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 1 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai componenti degli organi della società di cui al comma 1 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 4. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle *start-up* e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'Istituto e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 2, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura della società di cui al comma 1 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'Istituto, nonché, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta lo statuto dell'Istituto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il commissario di cui al comma 3 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare

del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e sub-commissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi del presente articolo. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Istituto. 5. Nelle more dell'attuazione del riordino dell'Istituto, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso a decorrere dall'anno 2016. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
Titolo VIII Enti territoriali e locali	
Art. 46 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario) 1. Le Regioni a statuto ordinario e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica della presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 1.800 milioni di euro per il 2016, 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle Regioni e province autonome medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole Regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Le autonomie speciali concorrono al contributo alla finanza pubblica di cui al primo periodo a decorrere dall'anno 2017 e, fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa Intesa con ciascuna delle stesse.	Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario. Contributo di 1,3 mld alle Regioni

2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019» . 3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 2 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2019 secondo le modalità di cui al comma 1. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	
Art. 47 (Concorso alla finanza pubblica dei Comuni) 1. 1. A decorrere dall'anno 2016, i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un concorso alla finanza pubblica di 300 milioni di euro annui. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, con il supporto tecnico di SOSE S.p.A. e sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 31 marzo 2016 è disciplinato il riparto del concorso di cui al periodo precedente tenendo anche conto, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard e, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, della spesa per acquisiti di beni e servizi sostenuta nell'ultimo triennio relativa ai macro aggregati di spesa SIOPE acquisto beni di consumo e materie prime e prestazioni di servizi. A tal fine, vengono considerate i codici SIOPE relativi alle tipologie di spesa rientranti nelle convenzioni CONSIP attive alla data del 31 dicembre 2015, nonché alle categorie merceologiche inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .	Concorso alla finanza pubblica dei Comuni.
Art. 48 (Funzioni delle Province e delle Città metropolitane) 1. Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere	Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane.

dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.	
Art. 49 (Declinazione del Pareggio di bilancio degli enti territoriali) 1. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Per l'anno 2016 sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. 2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 15, 16 e 17. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo	Declinazione del Pareggio di bilancio degli enti territoriali

pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

5. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante variazione del bilancio deliberata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

5-bis. Per il triennio 2016-2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2016, di 600 milioni per l'anno 2017 e di 400 milioni per l'anno 2018. A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 31 gennaio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

b) spese sostenute da parte degli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 novembre 2013, n.104;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 marzo 2016. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica,

gli enti locali, le regioni a statuto ordinario e la regione Sardegna trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 6. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 10, lettera e).

8. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, lettere e) ed f), decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione delle risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno oggetto di sospensione.

9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 2 sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 3 del presente articolo.

10. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228; b) la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del conto consuntivo per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.	
---	--

11. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 10 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 10, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

12. Gli enti di cui al comma 11 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

13. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli.

14. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

15. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 3 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. La Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

16. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 15, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle

finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 17. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3. 17. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. 18. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 6, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 19. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 13 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.	
Art. 50 (Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti) 1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettate alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e inserite nella tabella A allegata alla stessa legge. 2. Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 1 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni. 3. I cassieri delle Autorità di cui al comma 1 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione. 4. Le Autorità di cui al comma 1 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle	Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti.

contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto. 5. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.	
Art. 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) 1. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 9, sesto periodo, le parole: "I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito." sono soppresse; b) all'articolo 7: 1) al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti si applica la sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica."; 2) il comma 4-bis è abrogato; c) all'articolo 7-bis: 1) il comma 4 è abrogato; 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con riferimento ai debiti comunicati o acquisiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le amministrazioni pubbliche, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alle ordinazioni di pagamento effettuate."; 3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre dell'anno, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, l'ammontare dei debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, per i quali non è stato disposto il pagamento entro il termine del trimestre."; 4) al comma 7, le parole "per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili" sono sostituite dalla seguente: "nonché"; 5) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 8-ter, nei casi di violazione dell'obbligo di cui al comma 5-bis, nei confronti dell'amministrazione inadempiente si applica la sanzione pecuniaria da un	Pagamento debiti PA

minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione. Nei confronti dell'amministrazione che, sulla base delle evidenze della piattaforma elettronica, risulti inadempiente all'obbligo di cui al comma 5, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo dell'uno ad un massimo del tre per cento dell'ammontare dei debiti per i quali non sono stati immessi i dati sulla piattaforma elettronica, commisurata gradualmente in ragione degli importi non comunicati. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 5-bis, la predetta sanzione è calcolata sull'ammontare complessivo dei debiti certi, liquidi ed esigibili in essere, risultanti dalla piattaforma elettronica. Ferme restando le responsabilità penali, nei casi di inserimento fraudolento di dati falsi si applica la sanzione in misura triplicata.

8-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 7, comma 2, 7-bis, comma 8-bis, del presente decreto, all'articolo 9, comma 3-bis, quarto periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il procedimento di applicazione delle sanzioni è definito con decreto di natura regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti e della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Avverso il provvedimento di applicazione della sanzione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è assegnato il termine perentorio di 30 giorni per il versamento della somma all'entrata del bilancio dello Stato. Il mancato o incompleto versamento della sanzione entro il predetto termine comporta l'automatica riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute a carico del bilancio dello Stato e la segnalazione di danno erariale alla Corte dei Conti. L'eventuale ricorso da parte della pubblica amministrazione non sospende l'esecutività del provvedimento sanzionatorio. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di sanzione ai sensi del presente comma possono essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo occorrente agli eventuali rimborsi in caso di annullamento giudiziale delle sanzioni già versate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dagli articoli 7, comma 2 e 7-bis, comma 8-bis, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

8-quater. Le sanzioni comminate all'amministrazione inadempiente rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di regolarità amministrativa e contabile vigila sulla corretta attuazione dei predetti procedimenti di responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché sull'esercizio della rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti del dirigente, per avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese eventualmente sostenute per il Commissario *ad acta*.”

6) il comma 8 è abrogato.

2. All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “delle altre amministrazioni.”, è aggiunto il seguente periodo: “ Il Commissario *ad acta*, entro 10 giorni dalla notifica della designazione, tramite la PCC, accetta la nomina ovvero motivatamente la rifiuta, nei casi di incompatibilità o di oggettiva impossibilità ad adempiere per eccessivo numero di commissariamenti in essere nello stesso periodo.”;

b) le parole da “a carico del dirigente” fino a “legge 6 giugno 2013, n. 64.” sono sostituite dalle seguenti: “a carico dell'ente debitore la sanzione pecuniaria da un minimo di 10 euro ad un massimo di 100 euro per ogni giorno di ritardo. In tali casi, la nomina del commissario *ad acta* rappresenta l'evento dimostrativo dell'inadempimento da parte dell'ente, nonché la data ultima del periodo sanzionabile.”;

c) dopo le parole “fino al permanere dell'inadempimento.” sono aggiunte le seguenti: “Non possono essere certificati i crediti nei confronti degli enti soppressi, in liquidazione o in liquidazione coatta amministrativa e quelli nei confronti degli enti locali per i quali sia stato deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle partite debitorie inserite nella massa passiva di cui all'articolo 254 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.”.

3. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 1, lettera b), al penultimo periodo, le parole “a carico del dirigente responsabile” sono sostituite dalle seguenti: “a carico delle amministrazioni inadempienti”;

b) all'articolo 41:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni nel 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti

di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. A decorrere dall'esercizio 2016, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che sulla base dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti determinato utilizzando la contabilizzazione delle fatture e dei relativi pagamenti effettuata mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2014, n. 64, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 30 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.” 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1, i motivi degli eventuali scostamenti rispetto ai dati dei tempi medi di pagamento desumibili dalla Piattaforma elettronica di cui al citato l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, nonché le iniziative assunte, ove necessario, per garantire la tempestiva comunicazione dei pagamenti effettuati alla richiamata piattaforma elettronica. La trasmissione della relazione, l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sui tempi di pagamento, costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”. 4. Per l'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.	
Art. 52 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)	Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca.

1. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, e 642 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015. 3. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati al comma 638, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui al presente comma, lettera a).	
Art. 53 (Disposizioni in materia di fondo di solidarietà comunale e di fabbisogni standard) 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 380-quater: 1) dopo le parole "20 per cento" sono aggiunte le seguenti: " , per l'anno 2015, e il 40 per cento a decorrere dall'anno 2016";	Disposizioni in materia di fondo di solidarietà comunale e di fabbisogni standard

2) le parole da “dalla Commissione tecnica” fino a “legge 5 maggio 2009, n. 42” sono sostituite dalle seguenti “ovvero adottati ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216”;

3) le parole “per l’anno 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite da “per gli anni 2015 e 2016”;

b) dopo il comma 380-quinquies, è inserito il seguente: “380-sexies. A decorrere dall’anno 2016 il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, relativo a ciascun comune:

a) delle Regioni Siciliana e Sardegna, resta confermato nel valore algebrico dell’anno 2015;

b) delle Regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater, è stabilito in misura proporzionale al corrispondente valore algebrico dell’anno 2015.”.

2. Al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Società per gli studi di settore-Sose s.p.a” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: “SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.”;

b) l’articolo 5, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) le metodologie ed i risultati predisposti ai sensi del presente articolo sono trasmessi dalla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze per la verifica e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, le metodologie sono sottoposte, per l’approvazione, alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali. L’approvazione delle metodologie deve intervenire entro quindici giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti di cui all’articolo 6, comma 1, possono comunque essere adottati secondo la procedura di cui al medesimo articolo 6. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri resi dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali, trasmette alle Camere, oltre alla relazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 1, una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.”;

c) all’articolo 6, comma 1:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) le parole da “Decorsi quindici giorni” fino a “alle Camere” sono sostituite dalle seguenti: “Lo schema è trasmesso alle Camere”;

d) all’articolo 7:

1) al comma 1, le parole da “non oltre” fino a “precedente adozione” sono sostituite dalle seguenti: “di norma, con cadenza annuale”;

2) il comma 2, è soppresso.

3. Per l’anno 2016, l’approvazione delle metodologie in Conferenza Stato – città ed autonomie locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, deve intervenire entro il 31 marzo 2016. Resta fermo quanto previsto dal predetto articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

Art. 54 (Contabilità regionale) In attesa norma	
Art. 55 (Personale delle province) Istruttoria in corso	
Titolo IX Norme in materia di controversie contro lo Stato	
Art. 56 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo) 1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, come successivamente modificata, sono apportate le seguenti modifiche: Lettera <i>a</i>): dopo l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.89, sono inseriti i seguenti articoli: “Articolo 1-bis.<i>(Rimedi all'irragionevole durata del processo)</i> 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione. Art. 1-ter.<i>(Rimedi preventivi)</i> 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.	Modifiche Legge Pinto.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei Conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*."

Lettera *b*): il comma 1 dell'articolo 2 è così sostituito:

"1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-*ter*."

Lettera *c*): Il comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 è così sostituito:

"2-*quinquies*. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

- a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
- b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
- c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- d) quando il giudice ha disposto d'ufficio il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione ai sensi dell'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile;
- e) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento."

Lettera *d*): Dopo il comma 2-*quinquies* dell'articolo 2, sono aggiunti i commi:

"2-*sexies*. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

- a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.”.

Lettera e): il comma 1, dell'articolo 2-bis, è così sostituito:

“Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 euro e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.”.

Lettera f): dopo il comma 1, dell'articolo 2-bis, sono inseriti i commi:

“1-bis. La somma è diminuita del venti per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e del quaranta per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.”.

Lettera g): il comma 1, dell'articolo 3, è così sostituito:

“La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.”.

Lettera *h*): al comma 4, dell'articolo 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Non può essere designato il giudice del processo presupposto.”.

Lettera *i*): al comma 7, dell'articolo 3, dopo le parole “delle risorse disponibili” sono aggiunte le parole:

“nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.”.

Lettera *l*): dopo l'articolo 5-*quinquies*, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5-*sexies* (*Modalità di pagamento*)

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e va rinnovata solo a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma. Le Amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I, del libro IV, del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario *ad acta* un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario *ad acta* rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario *ad acta*.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

Lettera *m*): all'articolo 6, dopo il comma 2, sono aggiunti i commi:

3. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1, dell'articolo 2.

4. Il comma 2, dell'articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi pendenti al 1° gennaio 2016, la cui durata ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*.

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche:

lettera *a*): all'articolo 114, comma 4, lettera *e*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.”. Lettera <i>b</i>): dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente: “71-bis (<i>Effetti dell’istanza di prelievo</i>) A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’art. 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.”. 3. Al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98, sono apportate le seguenti modificazioni: lettera <i>a</i>): all’articolo 62, comma 2, dopo le parole “in unico grado” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89”; lettera <i>b</i>): all’articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il decreto di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 24 marzo 2001 n.89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo che precede.”; lettera <i>c</i>): all’articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all’articolo all’articolo 3, comma 5 della legge 24 marzo 2001 n.89, l’indennità è dovuta nella misura di euro venticinque per ciascun decreto.”.	
Art. 57 (Fondo arbitrati internazionali) Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall’Unione europea, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo speciale denominato “Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali”. A tal fine è autorizzata la spesa di XX milioni di euro per l’anno 2016.	
Titolo X Misure per l’accelerazione degli investimenti cofinanziati	

Art. 58 (Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea) 1. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse comunitarie, dal 1° gennaio 2016 le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato "Organismo strumentale per gli interventi comunitari", avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi comunitari. 2. Le legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi comunitari, disciplina i rapporti tra la Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi comunitari, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione nei confronti dell'organismo regionale. 3. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi comunitari. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio Organismo strumentale per gli interventi comunitari. 4. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi comunitari si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesoreri delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 5. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 versa le risorse comunitarie e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 4. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e prorogata dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi. 6. Gli organismi strumentali per gli interventi comunitari trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesoreri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. I tesoreri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.	Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea:
---	---

7. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 2, la Regione e la Provincia Autonoma registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi comunitari. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016 - 2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziari di cui all'allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi comunitari, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla Regioni sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi comunitari. L'organismo strumentale per gli interventi comunitari accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia Autonoma a seguito dei correlati impegni della Regione e della Provincia Autonoma.
8. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
9. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché delle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, ivi compresi quelli di cui al Piano di Azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 9, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
10. L'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così modificato: "Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione UE, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il

fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi.” 11. All’articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole “a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato” sono aggiunte le seguenti “nonché delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano”. Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall’Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è abrogato. 12. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo. 13. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l’attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione comunitaria. L’assegnazione disposta in attuazione del comma 1 in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l’attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.	
Art. 59 (Sanzioni Corte di giustizia UE) 1. L’articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue: “9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con	Sanzioni Corte di giustizia UE

compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.”	
Art. 60 (Risorse proprie bilancio UE) 1. È adottata la decisione n. 2014/335/CE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea. 2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione comunitaria di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla decisione stessa.	Risorse proprie bilancio UE
Art. 61 (Investimenti europei e ruolo della Cassa depositi e prestiti) 1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall’articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea. 2. In ragione della qualifica di cui al precedente comma 1, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012. 3. Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l’altro, mediante il finanziamento di piattaforme d’investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. 4. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione. 5. Al fine di assicurare l’utilizzo efficiente e sinergico delle risorse pubbliche e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e per favorire l’attrazione di capitali privati, le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche con l’apporto finanziario da parte delle amministrazioni statali, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici e privati, anche a valere su risorse comunitarie.	
Art. 62 (Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici) L’organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di	ILVA

ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a □800/1.200] milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'art. 3, comma 1 ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 è incrementata di XXX milioni di euro XXX per l'anno 2016. Al relativo onere, pari a XXX milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante [da completare con copertura della garanzia]...	
Titolo XI Disposizioni ulteriori	
Art. 63 (Garanzie pubbliche) 1. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione. 2. L'articolo 11- bis del decreto- legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è abrogato.	La disposizione è volta a consentire, in via amministrativa, la rimodulazione delle risorse stanziare su singoli fondi in modo da tener conto del loro effettivo utilizzo, eventualmente aumentando quelli carenti a valere sulle risorse appostate su quelli eccedenti.
Art. 64 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa) 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016"; b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016"; c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016". 2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge	Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni rivalutazione dei beni di impresa

24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.

3. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 3, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 8.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

8. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 7 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle

partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.	
Art. 65 (Circolazione del contante) 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “euro mille” sono sostituite dalle seguenti: “euro tremila”. 2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “ è di 2500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è di euro tremila”. 3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato. 4. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.	Circolazione del contante
Art. 66 (Patent box) 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 39 sono inseriti i seguenti: “39-bis. In deroga al comma 37, le opzioni per i marchi d'impresa nonché per i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, esercitate entro il 30 giugno 2016 non sono rinnovabili. 39-ter. A decorrere dal 2016 per i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, l'opzione di cui al comma 37 è esercitabile: a) fino al 30 giugno 2016, a condizione che tali beni siano stati sviluppati direttamente dal soggetto che esercita l'opzione, ovvero siano stati acquisiti nell'ambito di operazioni diverse da quelle di cui al comma 39, ultimo periodo, ovvero siano stati acquisiti nell'ambito di operazioni di cui al comma 39, ultimo periodo, e le società ivi indicate siano localizzate in un paese o territorio, da individuarsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente un regime di fiscalità privilegiato per detti beni; b) a partire dal 1 luglio 2016, a condizione che: 1) tali beni siano certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto dello stesso Ministero; 2) il soggetto che esercita l'opzione consegua un fatturato medio annuo non superiore a 50 milioni di euro nonché un fatturato medio annuo generato dai soli beni intangibili non superiore a 7,5 milioni di euro, da calcolare come media dei cinque esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione;	• Previsione della non rinnovabilità delle opzioni esercitate entro il 30/06/2016, per marchi d'impresa nonché per processi, formule e informazioni. • Condizioni per l'esercizio dell'opzione per processi, formule e informazioni, nel periodo transitorio (primo semestre del 2016) ed a regime (dall'1/07/2016) • Criterio di computo del limite del fatturato medio • Condizioni per l'esercizio dell'opzione per i marchi d'impresa • Rinvio a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per determinare le modalità di scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate

39-quater. In caso di società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa che ha esercitato l'opzione di cui al comma 39-ter, lettera b), ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, il limite del fatturato medio annuo di 50 milioni di euro di cui al numero 2) della medesima lettera b) è riferito al gruppo di imprese. 39-quinquies. Per i marchi d'impresa, l'opzione di cui al comma 37 è esercitabile esclusivamente fino al 30 giugno 2016; si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 39-ter. 39-sexies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa e per i processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili nonché le modalità di rilevazione delle informazioni concernenti l'esercizio dell'opzione di cui alla lettera b) del comma 39-ter, necessarie all'attuazione degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia in materia di trasparenza fiscale.”.	
Art. 67 (Adesione ai verbali di constatazione delle violazioni per irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali) 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente articolo: "Art. 16-ter. Disposizioni per la definizione agevolata delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1. Per le violazioni indicate all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 dell'articolo 12 dello stesso decreto, entro 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 o nel diverso termine qualora il primo scada nel periodo indicato all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, l'obbligazione relativa alle sanzioni pecuniarie può essere adempiuta mediante il pagamento di un importo pari ad un sesto del minimo previsto dalla legge. 2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato, in unica soluzione, mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto comunicando l'avvenuto pagamento al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il processo verbale. 3. Il pagamento effettuato secondo le modalità ed entro i termini di cui ai commi 1 e 2 produce gli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, in relazione alle sanzioni accessorie previste dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; la notifica del processo verbale di constatazione rileva, comunque, agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	Adesione ai verbali di constatazione delle violazioni per irregolare rilascio di scontrini o ricevute fiscali

4. Il processo verbale emesso dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza, deve contenere i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e le sanzioni applicabili, nonché l'invito al trasgressore che non intenda definire in via agevolata la sanzione ai sensi del comma 1, a produrre le deduzioni difensive entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale o nel diverso termine qualora il primo scada nel periodo indicato all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Nei casi di produzione delle deduzioni difensive all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 7 e 7-bis e 16-bis, comma 2. Nei casi in cui non si addivenga alla definizione agevolata e, nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale o nel diverso termine qualora il primo scada nel periodo indicato all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non siano prodotte le deduzioni difensive all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, quest'ultimo, entro sei mesi dal termine ultimo per la produzione delle deduzioni, irroga le sanzioni con provvedimento motivato. Le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 (un terzo della sanzione indicata).”	
Art. 68 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo) 1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017. 2. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole “12 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. 4. All'articolo 1, comma 512, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “7 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”. 5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente: “423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo	

1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 7. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.	
Art. 69 (Disposizioni in materia di giochi) 1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016. 2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016. 3. Ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”; b) nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”; c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”; d) nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”.	

4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell'arco di un periodo non inferiore a sei mesi, un milione di euro, l'Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione; ai sensi dell'articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Laddove, all'esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

6. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

7. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

8. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da espletare dal 1° maggio al 31 luglio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 15.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 7.000 diritti;

b) base d'asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 15.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

9. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 636:

1) nella alinea, le parole: "anni 2013 e 2014" e "2014" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "anni dal 2013 al 2016" e "2016, a una gara per l'attribuzione di 250 concessioni per il predetto gioco"; inoltre, le parole "alla riattribuzione delle medesime concessioni" sono soppresse;

2) nella lettera a) le parole euro 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";

3) nella lettera b) le parole "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni, non rinnovabile";

4) nella lettera c), le parole: "euro 2.800" e "euro 1.400" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 5.000" e "euro 2.500"; inoltre, dopo le parole: "concessione riattribuita" sono aggiunte le seguenti: ", fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il di vieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga";

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione";

6) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato";

b) al comma 637 le parole " , da adottare entro la fine del mese di maggio 2014," sono soppresse.

11. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato art. 24, comma 11, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 80 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo

versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000. 12. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.	
Art. 70 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata) 1. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, le parole “accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari” sono sostituite dalle seguenti “autorizzati per l'erogazione dei servizi sanitari, anche se non accreditati,” e le parole “prestazioni erogate nel 2015” sono sostituite dalle seguenti “prestazioni erogate dal 2015”; b) nell'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis: “3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria”; c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”; d) all'articolo 3, comma 5, le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “commi 2, 3 e 3-bis”; e) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma 3-bis: “3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo rilevante l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”;	Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

- f) all'articolo 1, comma 4, le parole: "5, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "5, commi 3 e 3-bis";
- g) l'articolo 5, comma 1, lettera b), è abrogato con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015;
- h) all'articolo 35, comma 3, le parole: "è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato" sono sostituite dalle seguenti: "la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento."

2. All'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente: "25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi sanitari di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.";
- b) il comma 25-ter è abrogato;
- c) al comma 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole “al comma 25” ovunque si trovino, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 25 e 25-bis”.

3. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4-bis.”;
- b) all’articolo 7, comma 2-ter, le parole: “che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la” sono sostituite dalle seguenti: “annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all’uno per cento della”.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.”;
- b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai solo fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di congruaggio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, stabiliti con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. ”. 5. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 21 dopo il comma 1-ter è aggiunto il comma 1-quater: “1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i termini di acquisizione dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”. 6. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) l’articolo 15, comma 1, lettera d), è sostituito dal seguente: “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;”; b) l’articolo 15, comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente: “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;”. 7. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015, l'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.	
Art. 71 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure) 1. Le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, quantificate nell’importo di milioni di euro, affluiscono al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell’importo di milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.	Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure nel 2016

Art. 72 (Fondo di Garanzia) Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66/2014, convertito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è rifinanziato per l'importo di 3 miliardi di euro per l'anno 2016 e 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.	Fondo di garanzia
Titolo XII Norme finali	
Art. 73 (Fondi speciali e tabelle) 1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge. 5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 6. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai	

sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.	
Art. 74 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.	

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e
programma

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

(in milioni di euro)

2015 2016 2017

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	207,28	207,28	207,28
---	--------	--------	--------

25 - Politiche
previdenziali

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti	51,22	51,22	51,22
--	-------	-------	-------

3. Previdenza
obbligatoria e
complementare,
assicurazioni sociali

di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani, ai
sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	23,44	23,44	23,44
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,14	3,14	3,14
2.b1.b) gestione ex-ENPALS	72,82	72,82	72,82
2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	551,40	551,40	551,40
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2366,35	2366,35	2366,35

Allegato 3
(art. Xx ammortamenti)

Gruppo V - Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0 %
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0 %
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0 %

Allegato 4
(articolo XXX, commi 1 e 2) MAECI